



R.G. 927/2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA

Sezione III Civile

Composto dai Magistrati:

Dott. FRANCO DAVINI

Presidente

Dott. RICCARDO BAUDINELLI

Consigliere

Dott. ROBERTA DI MAGGIO

Giudice Ausiliario rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello promossa da:

[redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Roberto Cassinelli, presso il cui studio in Genova, V. Brigata Liguria 3/11, è elettivamente domiciliata,

APPELLANTE

contro

[redacted] rappresentato e difeso, per mandato in atti, dagli avv. [redacted] ed Alberto Augusto, presso il cui studio in Genova, V. Jacopo Ruffini 7/5 è elettivamente domiciliato,

APPELLATO

APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE

CONCLUSIONI

Per l'Appellante: "Piaccia alla Ecc.ma Corte accogliere l'impugnazione svolta per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza di primo grado, contrariis reiectis, previa ogni meglio vista pronuncia, rigettare integralmente ogni domanda formulata nei confronti di Banca Carige SpA. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio."

Per l'Appellato ed appellante in via incidentale: "In via principale: a) Respingere e rigettare integralmente il gravame ex averso proposto; b) In parziale riforma della sentenza non definitiva n. 1880/12 e della sentenza definitiva n.

SENT. N° 1556
del 18/11/2019

(decisa il
10/10/2019)

Grup. 2913

1452/19

~~Oggetto~~ Bancari

RLW



294/13 pubblicata in data 29.01.2013 , quindi in accoglimento dell'appello incidentale come sopra proposto – previo espletamento della CTU richiesta in istruttoria: 1. accertare e dichiarare, l'esatto dare - avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di C.T.U. tecnico-contabile e sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di apertura di credito dedotto in giudizio chiedendo al CTU designando: -Determinare il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) medio applicato al conto corrente per cui è causa ai sensi e della legge 108/96 ed art.644 c.p., tenendo conto per la determinazione del tasso di interesse usurario delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito, - Determinare, inoltre, il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) medio trimestrale applicato a detto conto; - Eseguire, a seguito del risultato ottenuto, il ricalcolo del conto corrente de quo mediante l'applicazione delle seguenti condizioni: - applicazione degli interessi attivi pro tempore vigenti nonché ex art.116 e 117 T.U.B. rapporto bancario; - applicazione degli interessi passivi al tasso legale protempore vigente (ovvero gli eventuali tassi passivi inferiori emergenti dalle scritture contabili prodotte) - nessuna capitalizzazione degli interessi per evitare l'anatocismo - decorrenza degli interessi per data operazione - esclusione dai calcoli della commissione di massimo scoperto e dell'addebito trimestrale di questa – esclusione dai calcoli delle commissioni, oneri e spese di chiusura conto trimestralmente addebitate nonché ogni spesa non esplicitamente concordata ed accettata per iscritto dal correntista - esclusione dell'applicazione dell'art. 1194 c.c. in relazione all'imputazione delle rimesse del correntista 2. Condannare la banca appellata in via incidentale alla restituzione della somma di € 23.643,76 determinata all'esito della CTU espletata in questo grado del giudizio ed eseguita con i predetti criteri, illegittimamente addebitata e/o riscossa e/o trattenuta, oltre agli interessi legali creditori in favore dell'odierno concludente **In subordine:** nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'appello incidentale quivi formulato, confermare la sentenza non definitiva n. 1180712 e della sentenza definitiva n. 294/13 pubblicata in data 29.01.2013 **In ogni caso condannare** la banca convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c. non avendo percepito gli onorari ed avendo anticipato le spese.”.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

RN



Con sentenza parziale n. 1880 del 17 maggio 2012 il Tribunale di Genova, non definitivamente pronunciando nella controversia promossa da [REDACTED] contro Banca [REDACTED] avente per oggetto la declaratoria di inefficacia di alcune clausole del contratto di apertura di credito e di conto corrente intervenuto tra l'attore e la convenuta e la condanna della convenuta alla restituzione dell'importo di € 88.669,83 o altro risultando in corso di causa, dichiarava la nullità della clausola n. 7 di detto contratto nella parte in cui rinviava agli interessi debitori "uso piazza", disponendone la capitalizzazione trimestrale e nella parte in cui prevedeva la commissione di massimo scoperto senza indicarne i criteri di determinazione.

Con contestuale ordinanza il Tribunale rimetteva la causa in istruttoria ed all'udienza del 28 maggio 2012 entrambe le parti formulavano riserva d'appello avverso la sentenza non definitiva.

All'esito di CTU volta a rideterminare il saldo del conto corrente con applicazione dei tassi di interesse attivi e passivi nella misura legale il Tribunale, con sentenza definitiva n. 294 del 29 gennaio 2013, condannava la convenuta alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 23.398,09 oltre interessi nella misura legale dal 14 ottobre 2004 al soddisfo ed alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, ponendo le spese di CTU a carico della convenuta.

Avverso tali decisioni interponeva appello [REDACTED] con atto di citazione ritualmente notificato in data 18 luglio 2013, chiedendo, per i motivi di cui infra, quanto in epigrafe trascritto.

Si costituiva ritualmente in giudizio [REDACTED] con comparsa di costituzione depositata in data 18 dicembre 2013, chiedendo la reiezione del gravame e proponendo appello incidentale.

Con sentenza non definitiva n. 62 del 13 dicembre 2018/18 gennaio 2019 questa Corte rigettava l'appello principale e, ritenuto fondato l'appello incidentale con riguardo all'inapplicabilità dell'art. 1194 comma 2 c.c. ai versamenti "ripristinatori", rimetteva la causa sul ruolo disponendo integrazione della CTU esperita in primo grado al fine di ricalcolare il saldo del c/c n. 13144/20 stipulato tra le parti in data 18 giugno 1991 secondo i seguenti criteri: individuare i versamenti con effetti solutori (ai quali si applica l'art. 1194 c.c.) e versamenti con effetti ripristinatori (ai quali non si applica) e ricalcolare il saldo del conto corrente in questione sulla base della corretta applicazione della norma ai solo versamenti solutori, escludendola invece per i ver-

DN



samenti ripristinatori, precisando che i saldi del conto, sulla base del quale dovevano essere individuate le due categorie di versamenti, dovevano essere stabiliti tenuto conto degli effetti del ricalcolo dell'andamento del conto derivante dallo scorporo della CMS e dell'anatocismo, nonché dall'applicazione degli interessi al tasso legale (secondo quanto già previsto dalle decisioni di primo grado).

All'udienza del 14 febbraio 2019 il CTU nominato dott.ssa [REDACTED] accettava l'incarico e prestava il giuramento di rito, depositando la relazione in data 3 giugno 2019.

All'udienza collegiale del 13 giugno 2019 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa a decisione, assegnando termini di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di 20 giorni per repliche.

La CTU nominata dott. [REDACTED] all'esito del ricalcolo del saldo del conto corrente per cui è causa secondo i criteri indicati nell'ordinanza di questa Corte in data 13 dicembre 2018/18 gennaio 2019, ha così concluso: *"Il saldo creditore del conto corrente ordinario n. 13144/20, ricalcolato applicando la capitalizzazione semplice, il tasso legale, l'art. 1194 c.c. alle sole rimesse solutorie, espellendo le cms e le spese non pattuite, al 15 ottobre 2004 è pari a Euro 23.643,76"*, esaustivamente e condivisibilmente replicando alle osservazioni del CT di parte [REDACTED] (cfr. in particolare, par. 8.1 dell'elaborato).

Alle risultanze peritali la Corte integralmente si richiama, in conformità al noto orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte; le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c." (cfr. in tal senso Cass. civile, sez. III

RMV



19 giugno 2015 n. 12703; Cass. civile, sez. II, 10 aprile 2015 n. 7266; Cass. civile, sez. VI, 02 febbraio 2015 n. 1815; Cass. civile, sez. I, 09 gennaio 2009, n. 282; Cass. civile, sez. II, 13 settembre 2000, n. 12080; Cass. civile, sez. lav., 14 maggio 2003, n. 7485).

Le **spese di lite** del presente grado, secondo il principio di cui all'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellante [redacted] se è vero, infatti, che l'appello incidentale di [redacted] ha trovato accoglimento in misura minima, è altresì vero che la parte appellante ha visto integralmente respingere il gravame.

Dette spese, di cui deve essere disposta la distrazione in favore degli avv. [redacted] ed Alberto Augusto, dichiaratisi antistatari, vengono liquidate come segue, in base ai parametri di cui al DM 55/2014, nei valori medi, tenuto conto del valore (scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00) e della natura della controversia.

1. fase di studio € 1.960,00
2. fase introduttiva € 1.350,00
3. fase istruttoria € 2.900,00
3. fase decisionale € 3.305,00

Totale complessivi € 8.515,00 per corrispettivi, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA ed oltre esposti € 675,00.

Stante il rigetto dell'appello principale, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 c. 1 bis e 1 quater del DPR 115/2012, nel testo modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 228 del 24/12/2012, e così della debenza, in capo all'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, di importo pari a quello già versato.

P.Q.M.

LA CORTE D'APPELLO

Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:

- In parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da [redacted] e [redacted] avverso le sentenze del Tribunale di Genova n. 1880 del 17 maggio 2012 e n. 294 del 29 gennaio 2013, determina l'importo che Banca [redacted] è condannata a restituire a [redacted] in € 23.643,76, in luogo di € 23.398,09, ferme le rimanenti statuizioni;
- Dichiarata tenuta e condannata Banca [redacted] spa a rifondere a [redacted] le spese del presente grado di giudizio che liquida

DM




in € € 8.515,00 per corrispettivi, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA ed oltre esposti € 675,00, disponendone la distrazione in favore degli [redacted] ed Alberto Augusto, dichiaratisi antistatari;

- Pone le spese della CTU esperita nel presente grado di giudizio, come liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico di Banca [redacted] spa;
- Dà atto che ricorrono i presupposti ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.p.r. 30/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante Banca [redacted] di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato.

Genova, 10 ottobre 2019

Il Giudice Ausiliario rel.

Dott. Roberta Di Maggio



Il Presidente

Dott. Franco Davini



CORTE D'APPELLO D' GENOVA

Depositato in Cancelleria il .. . 18 NOV. 2019

IL CANCELLIERE
M. Cristina OLCESE

